

CORTE DI GIUSTIZIA UE CON IMPATTO SUI DAZI

Regola di origine sulla graticola

La Corte di giustizia Ue bocchia la regola di origine stabilita dalla Commissione europea se ritiene che non sia coerente con il principio di parità di trattamento di situazioni analoghe. È questo il principio stabilito dalla sentenza 21/9/2023, C-210/22, destinata a riflettersi anche sui numerosi casi di applicazione dei dazi antidumping su tubi di acciaio importati. Negli ultimi anni molte aziende europee sono state interessate da un'indagine Olaf che riteneva non sufficiente la lavorazione effettuata in India sui tubi laminati a freddo. Le regole di origine sono stabilite dalla Commissione Ue mediante un regolamento delegato, che prevede le condizioni in presenza delle quali le lavorazioni avvenute in uno Stato estero sono considerate idonee per determinare l'origine del prodotto. Nella previsione di queste regole la Commissione è tenuta a rispettare il principio fondamentale, previsto dal codice, approvato dal Parlamento e dal Consiglio, che stabilisce il concetto di lavorazione sostanziale. L'origine deve essere determinata esclusivamente in funzione del criterio discriminante costituito dall'ultima trasformazione sostanziale. La previsione di condizioni differenti in presenza di situazioni simili è stata sanzionata dalla Corte, la quale ha ribadito la necessità di un trattamento coerente in situazioni analoghe. L'origine doganale dei prodotti identifica il Paese in cui il bene è venuto a esistenza o è stato realizzato. L'origine rappresenta quindi una caratteristica intrinseca del prodotto, una sorta di "nazionalità" o di Dna, perché strettamente collegata al luogo e al modo in cui è stato realizzato. Secondo la normativa doganale, un prodotto realizzato con componenti aventi origine diverse si considera di "origine non preferenziale" del Paese in cui ha subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rap-

presentato una fase importante del processo di fabbricazione (art. 60, par. 2, Cdu). Il caso esaminato dal giudice europeo traeva origine dalla richiesta di un'informazione vincolante sull'origine sui tubi di acciaio inossidabile laminati a freddo, che hanno ricevuto l'ultima lavorazione in Corea del Sud, a fronte di una materia prima originaria della Cina. Il giudice del rinvio chiede se la lavorazione può considerarsi idonea a far acquisire alla merce il "passaporto" della Corea del Sud. Per tali prodotti, classificati alla voce doganale 7304 41, la regola di origine stabilita dalla Commissione europea (indicata nell'allegato 22-01 del regolamento delegato 2446/2015) stabilisce che la merce può dirsi originaria di un determinato Paese soltanto se tutti i materiali utilizzati hanno subito un cambiamento di voce tariffaria (a livello delle prime 4 cifre della classificazione) o, in alternativa, se i prodotti sono stati realizzati a partire da profilati cavi di cui alla voce 7304 49. La Corte ha ritenuto illegittima la regola di origine stabilita dalla Commissione Ue per un duplice ordine di ragioni. Da un lato, occorre considerare che è possibile che vi sia una lavorazione sostanziale, idonea a determinare l'origine della merce, anche in assenza di un cambiamento di voce tariffaria. Inoltre, secondo il giudice europeo, il criterio relativo ai profilati cavi determina una differenza di trattamento ingiustificata. Secondo l'attuale formulazione della regola di origine, infatti, la laminazione a freddo realizzata a partire da profilati cavi consente di attribuire al prodotto l'origine coreana. Applicando lo stesso tipo di lavorazione eseguita ai tubi, invece, la merce non acquisisce l'origine Corea del Sud. La Corte ha chiarito, infine, che la lavorazione a freddo comporta modifiche irreversibili sulle proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche della merce ed è pertanto idonea a determinarne l'origine doganale.

Sara Armella e Tatiana Salvi

© Riproduzione riservata ■